

Nota informativa

Nuovi riscatti presso la gestione Quota A del Fondo di previdenza generale

❖ Premessa

La Fondazione Enpam ha introdotto l'istituto del riscatto presso la gestione "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

In particolare, sono stati introdotti:

1. **il riscatto di allineamento contributivo;**
2. **il riscatto precontributivo:**
 - a) **per gli iscritti al Fondo prima del 1991;**
 - b) **per i laureati in Odontoiatria prima del 1995;**
3. **il riscatto degli anni relativi al corso legale di laurea.**

❖ Tipologia dei nuovi riscatti

1. **Riscatto di allineamento contributivo**

Tale riscatto (art. 3, comma 3, del Regolamento del Fondo di previdenza generale), consente agli iscritti che già versano il contributo "Quota A" previsto per gli ultraquarantenni (art. 3, comma 3, lett. d) di allineare a tale importo la contribuzione inferiore corrisposta negli anni precedenti. In tal modo, viene incrementato il montante contributivo individuale e l'importo della corrispondente pensione.

La nuova previsione normativa reintroduce la medesima disposizione regolamentare previgente fino al 31 dicembre 2012, differenziandosi nelle modalità di calcolo dell'onere e di valorizzazione dei contributi allineati. Infatti, mentre i contributi versati per i riscatti di allineamento perfezionati *ante* 2013 sono valorizzati con il sistema di calcolo c.d. *CIVI* (contributivo indiretto a valorizzazione immediata), i contributi allineati ai sensi della nuova normativa incrementano il montante contributivo individuale e vengono, quindi, conteggiati secondo il sistema di calcolo contributivo (art. 10, nuovo comma 12-bis).

L'onere di tale riscatto è pari alla mera differenza tra l'importo del contributo previsto per gli iscritti ultraquarantenni (art. 3, comma 3, lett. d, sopra citato) – determinato alla data della domanda di riscatto – e ciascun contributo oggetto di allineamento dovuto alla "Quota A" negli anni precedenti (art. 10, nuovo comma 12-bis).

Tale riscatto può essere effettuato dagli iscritti che hanno maturato un'anzianità contributiva effettiva alla gestione pari ad almeno 5 anni e fino al compimento dell'età anagrafica di vecchiaia *pro tempore* vigente (ad oggi 68 anni) ma, in ogni caso, prima della presentazione della domanda di pensione. L'iscritto, inoltre, per essere ammesso al riscatto in esame, deve aver completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non avervi rinunciato da meno di due anni. È necessario, inoltre, essere in regola con i pagamenti relativi ai riscatti effettuati presso il Fondo di previdenza generale (art. 10, nuovo comma 9-*bis*).

2. Riscatto dei periodi precontributivi

a) per gli iscritti al Fondo prima del 1991

Fino all'anno 1990, il Regolamento del Fondo di previdenza generale *pro tempore* vigente stabiliva che gli iscritti erano tenuti al versamento dei contributi "Quota A" a partire dal "mese di gennaio successivo all'iscrizione" all'albo professionale.

Solo dall'anno 1991, la decorrenza dell'obbligo contributivo è stata fissata al mese successivo a quello di iscrizione all'albo.

Per gli iscritti all'albo *ante* 1991, quindi, un periodo di iscrizione all'albo fino ad un massimo di 11 mesi è sprovvisto di copertura contributiva presso la "Quota A", incidendo negativamente sull'anzianità complessiva.

Con tale istituto, pertanto, gli iscritti al Fondo prima del 1991 hanno la possibilità di riscattare, ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione a partire dal mese successivo a quello di iscrizione all'albo e fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione al predetto albo.

In tal modo si garantisce anche a tale platea l'opportunità di maturare – a parità di condizioni – la medesima anzianità contributiva presso la "Quota A" di coloro che si sono iscritti a partire dal 1991.

Gli iscritti dal 1° al 31 dicembre 1990 non sono interessati da tale riscatto in quanto, secondo la previgente normativa, erano tenuti a versare il contributo dal mese di gennaio 1991, mese che coincide con il "mese successivo all'iscrizione", come previsto oggi dalla normativa vigente.

Al pari del riscatto agevolato previsto dal Legislatore per valorizzare gli anni di laurea presso l'AGO (art. 20, comma 6, del DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019), per questa tipologia di riscatto l'onere viene determinato in misura forfetaria fissa per tutti gli iscritti.

In particolare, per ogni anno da riscattare, l'onere è pari a quattro volte il contributo dovuto alla gestione "Quota A" dagli iscritti ultraquarantenni nell'anno di presentazione della domanda di riscatto (art. 10, nuovo comma 3-*bis*).



b) per i laureati in odontoiatria prima del 1995

Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito con il D.P.R. 28 febbraio del 1980, n. 135, con una durata del corso di studi pari a 5 anni (con decorrenza dall'anno accademico 1980-1981) e, l'iscrizione ad un apposito albo professionale, distinto da quello dei medici chirurghi, è stata disciplinata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria.

I professionisti che hanno conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, pertanto, si sono potuti iscrivere al separato albo professionale a partire dall'anno 1986.

Tuttavia, l'iscrizione all'Enpam dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria è avvenuta solo dal 1° gennaio 1995, a seguito dell'adozione dello Statuto dell'Ente (approvato con decreto interministeriale 24 novembre 1995), conseguente alla trasformazione dell'Enpam da ente pubblico non economico in fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, in attuazione del D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509. Tali professionisti, quindi, dall'istituzione della nuova categoria professionale e sino alla suddetta data, sono rimasti privi di tutela previdenziale.

A favore dei laureati in odontoiatria, quindi, è stato previsto un riscatto dei periodi non coperti da contribuzione al Fondo a partire dal mese successivo a quello di iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri e fino al 31 dicembre 1994 (art. 10, nuovo comma 1-*quater*).

Attraverso tale istituto viene garantita alla suddetta platea di professionisti la possibilità di maturare – a parità di anzianità di iscrizione all'albo – la medesima anzianità contributiva presso la “Quota A” dei laureati in medicina e chirurgia.

Anche per tale tipologia di riscatto precontributivo, l'onere è determinato in misura forfetaria fissa per tutti gli iscritti, ed è pari – per ogni anno da riscattare – a quattro volte il contributo dovuto alla gestione “Quota A” dagli iscritti ultraquarantenni nell'anno di presentazione della domanda di riscatto (art. 10, nuovo comma 3-*bis*).

3. Riscatto del corso legale di laurea

Come noto, tale tipologia di riscatto è già previsto presso tutte le altre gestioni previdenziali dell'Enpam (gestione “Quota B” del Fondo di previdenza generale e gestioni del Fondo della medicina convenzionata e accreditata) e la presentazione della domanda di riscatto di laurea presso una gestione preclude la possibilità di effettuarlo presso le altre.

Tale principio viene confermato anche per la “Quota A”; pertanto, la possibilità di accedere al riscatto di laurea presso la “Quota A” è rivolta, prevalentemente, a coloro che non hanno ancora maturato i requisiti necessari per effettuarlo sulle altre gestioni e, tuttavia, vogliono avvalersi di tale istituto (art. 10, nuovo comma 1-*ter*).



La normativa regolamentare vigente di tutte le gestioni prescrive, infatti, quale requisito per accedere al riscatto, un'anzianità contributiva presso la gestione su cui si intende attivarlo pari ad almeno 10 anni. Considerato che il costo del riscatto, su tali gestioni, è determinato anche in base all'età raggiunta alla data della domanda, quando il requisito dell'anzianità contributiva minima (10 anni) viene raggiunto in età non più giovane, l'onere del riscatto può risultare elevato.

Al contrario, presso la "Quota A" il costo di questo riscatto, come anche delle due tipologie di riscatto precontributivo, prescinde dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva maturata alla data della domanda e – come detto – è pari, per ciascun anno, a quattro volte il contributo dovuto alla gestione "Quota A" dagli iscritti ultraquarantenni nell'anno di presentazione della domanda di riscatto (art. 10, nuovo comma 3-bis).

Si fa presente che., ai sensi della vigente normativa in materia, gli iscritti medici chirurghi possono riscattare 6 anni del corso legale del diploma di laurea (non gli anni fuori corso); gli odontoiatri che hanno conseguito il diploma di laurea con il c.d. "Vecchio Ordinamento" (di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) possono riscattare 5 anni, mentre gli odontoiatri laureati in base al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - a partire dall'anno accademico 2009/2010 - possono riscattare sei anni di corso.

❖ Riscatti e anzianità contributiva

Il professionista può far valere l'**anzianità conseguita con i nuovi riscatti** (fa eccezione il riscatto di allineamento) **sia presso la gestione "Quota A"**, ai fini del raggiungimento dei 20 anni di contribuzione richiesti per la pensione a 65 anni (art. 18, comma 1-bis Regolamento del Fondo di previdenza generale), **sia nel caso in cui voglia accedere alla pensione in cumulo o totalizzazione.**

I riscatti "Quota A" non incidono, invece, sull'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata presso le altre gestioni Enpam (c.d. "totalizzazione interna"). Tale principio è stato inserito nell'art. 18-bis, comma 2, lett. b), del Regolamento del Fondo di previdenza generale e anche nel Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, con riferimento ai requisiti richiesti per anticipare il pensionamento (art. 29, comma 1, n. 2 Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata).

❖ Riscatti e calcolo della pensione "Quota A"

L'accesso ai nuovi riscatti per i professionisti iscritti al Fondo prima del 1° gennaio 2013 è condizionato all'opzione per il calcolo della pensione "Quota A" con il sistema contributivo (art. 10, nuovo comma 1-quinquies del Regolamento del Fondo di previdenza generale), in relazione all'intera anzianità contributiva maturata (compresa quindi quella antecedente il 1° gennaio 2013).



Si ricorda che, secondo l'art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non è previsto l'eventuale beneficio dell'integrazione al trattamento minimo Inps.

❖ Come fare domanda di riscatto

I riscatti sulla "Quota A" si effettuano *online* direttamente nell'area riservata del sito www.enpam.it.

La Fondazione ha implementato la procedura telematica presente sul portale dell'Enpam, in analogia a quanto già previsto per il riscatto *online* di allineamento presso la gestione "Quota B" del Fondo.

In particolare, verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme regolamentari per accedere al riscatto prescelto, all'esito della compilazione *online* della domanda, la procedura, **in tempo reale**, determinerà la proposta di riscatto con il relativo costo.

Il richiedente visiona il riepilogo della proposta e sceglie se versare un acconto e se pagare in unica soluzione o a rate.

Nella sezione "Avvisi di pagamento" è possibile trovare il bollettino PagoPa da scaricare.

Nel caso di acconto, la prima scadenza utile è l'ultimo giorno del mese in cui viene presentata la domanda. Questo permette a chi presenta domanda a fine anno di usufruire dei benefici fiscali in caso di versamento entro il 31 dicembre.

I bollettini saranno pubblicati nell'area riservata circa 15 giorni prima della scadenza.

❖ Come fare per

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.enpam.it nell'apposita sezione "come fare per" raggiungibile tramite il seguente link www.enpam.it/comefareper/aumentare-la-pensione/riscatto-agevolato-sulla-quota-a/.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio PULCI)

VF

